

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 130/CSA (2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 058/CSA- RIUNIONE DEL 23 NOVEMBRE 2018

I^o COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Paolo Del Vecchio, Avv. Vincenzo Fortino – Componenti;
Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL'A.S.D. FELDI EBOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FELDI EBOLI/NAPOLI CALCIO A 5 DEL 4.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 248 del 7.11.2018)

Con atto del 7.11.2018 la società Feldi Eboli preannunciava tempestivamente ricorso richiedendo copia degli atti, avverso la sanzione pecuniaria indicata in epigrafe.

La sanzione dell'ammenda di € 600,00 è stata inflitta dal Giudice Sportivo per i seguenti motivi:

- Mancanza dell'assistenza medica;
- Corali ingiurie e minacce da parte dei sostenitori per tutta la durata dell'incontro nei confronti dell'arbitro;
- Per aver un sostenitore, sportosi dalla tribuna, afferrato l'arbitro per un braccio;
- Per non aver inteso effettuare il saluto fair play a fine gara.

Si premette doverosamente che, come disposto dal C.G.S., il referto arbitrale gode di c.d. "fede privilegiata" e ogni altra ricostruzione dei fatti o degli avvenimenti deve avere un valido supporto probatorio; sostiene la reclamante nei motivi di ricorso, pervenuti il 15.11.2018, che la mancata effettuazione del saluto finale è dipesa dall'arbitro che è andato via insieme al cronometrista non volendo seguire la prassi per sua volontà, viceversa il referto arbitrale riporta con precisione il particolare che a fronte della richiesta arbitrale un calciatore della reclamante ha espressamente rifiutato l'invito.

In relazione agli altri episodi sanzionati, la reclamante sostiene che l'arbitro ha avuto "... un atteggiamento intimidatorio per tutta la durata della gara" e che questo ha causato le intemperanze verbali dei sostenitori e poi quella fisica, lo stratonamento del braccio dell'arbitro da parte di un tifoso vicino nel secondo tempo vicino al calcio d'angolo.

Il reclamo è privo di fondamento e pertanto deve essere respinto.

La mancanza dell'assistenza medica e gli altri gravi episodi sopra riportati giustificano appieno, forse addirittura per difetto, visto anche il rischioso contatto fisico subito dall'arbitro, la sanzione così come determinata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Feldi Eboli di Eboli (Salerno).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL CALCIATORE BONFIN VANDERLEI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2020 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA BERNALDA/CITTÀ DI BISIGNANO FUTSAL DEL 4.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 244 del 6.11.2018)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 244/DIV del 06.11.2018, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 infliggeva al calciatore sig. Bonfin Vanderlei, tesserato della società Bernalda, la sanzione della squalifica fino al 31.12.2020 "espulso per aver rivolto all'arbitro una frase offensiva, alla notifica del provvedimento colpiva con una testata al volto il direttore di gara provocandogli dolore momentaneo che spariva con l'applicazione di ghiaccio secco da parte del medico".

Avverso tale decisione il sig. Bonfin Vanderlei, rappresentato e difeso dall'Avv. Priscilla Palombi, ha proposto reclamo ex art. 36 bis C.G.S. chiedendo la riduzione della squalifica comminata dal Giudice Sportivo poiché ritenuta ingiusta e sproporzionata.

Il reclamo proposto nell'interesse del sig. Bonfin Vanderlei va accolto per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

Il reclamante eccepisce l'eccessiva gravosità della sanzione della squalifica fino al 31.12.2020 inflittagli dal Giudice Sportivo, ritenendo errata l'interpretazione dei fatti operata dal predetto Organo giudicante. Nello specifico contesta la qualificazione della propria condotta come "violenta", ritenendo che la stessa debba essere intesa ed interpretata come meramente irrispettosa.

Dal rapporto arbitrale si evince che, al 10° minuto del secondo tempo regolamentare, il calciatore Bonfin Vanderlei, alla notifica del cartellino giallo determinato dalla commissione di un imprudente fallo di gioco, ha profferito all'indirizzo del Direttore di Gara l'espressione irrispettosa: "Ma vai a cagare!". Sicché, a seguito dell'estrazione del cartellino rosso, questi si è avvicinato all'arbitro con fare minaccioso fino a colpirlo alla tempia con una leggera testata.

La Corte esaminata la documentazione in atti, ai sensi dell'art. 34, comma V, C.G.S. ha ritenuto necessario procedere all'audizione del Direttore di Gara, sig. Giovanni Losacco della Sez. di Bari, il quale ha precisato come la condotta della "testata" posta in essere dal reclamante, più che diretta a cagionare un vero e proprio danno fisico, fosse stata finalizzata alla sola provocazione e alla intimidazione.

Tanto premesso, il comma 4 dell'art. 19 C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irrispettose o violente.

Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di due giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva e nelle ipotesi di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate ove il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o di altre persone presenti (cinque giornate in caso di condotta di particolare gravità), mentre ha una durata minima di otto giornate nel caso in cui sia diretta nei confronti degli ufficiali di gara.

In particolare, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l'integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 27 maggio 2010, n. 272/CGF).

Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva poiché quest'ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell'agonismo sportivo ricompreso nell'ambito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

Nel caso di specie risulta evidente che la condotta posta in essere dal calciatore Bonfin Vanderlei debba essere considerata "violenta" alla luce del dato normativo, la quale, sebbene diretta alla provocazione e alla intimidazione, si è conclusa con una testata, seppur lieve, al Direttore di Gara.

Prescindendo dal fatto che non siano derivati danni fisici permanenti - danno fisico e/o materiale, circostanza che costituisce mero elemento valutabile dal Giudice e non condizione necessaria ai fini della qualificazione della condotta come violenta, è indubbio che l'azione posta in essere dal reclamante, essendo stata diretta a provocare e ad intimorire il Direttore di Gara per l'espulsione comminatagli, di per sé non possa essere qualificata come "irrispettosa" o "antisportiva", come invece prospettato dalla difesa del reclamante.

Tenuto conto del tipo di condotta posta in essere dal calciatore Bonfin Vanderlei, il Giudice Sportivo, a ragione, ha ritenuto di qualificare la condotta come violenta, considerato che sia l'arbitro che il primo Giudice hanno correttamente riportato che la testata curava un dolore monetaneo che andava via solo dopo un impacco con ghiaccio secco.

La ricostruzione offerta dal Direttore di Gara, sentito anche al telefono, consente, però, certamente di rivalutare nel complesso la gravità dell'azione, imponendosi la comminazione di una sanzione più equa e proporzionata.

Sotto il profilo del *quantum*, infatti, alla luce delle suesposte considerazioni, appare ragionevole punire la condotta violenta del calciatore con una squalifica di un anno "pieno", cioè fino al 31.12.2019, proprio con particolare riferimento alla ricostruzione dei fatti offerta dal Direttore di Gara.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Bonfin Vanderlei riduce la sanzione della squalifica fino al 31.12.2019.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA S.C.D. LIGORNA 1922 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LIGORNA 1922/STRESA SPORTIVA DEL 04.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 07.11.2018)

Con atto dell'8.11.2018 la S.D.C. Ligorna preannunciava tempestivamente ricorso avverso la sanzione pecuniaria indicata in epigrafe.

Il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione di € 800 alla reclamante per quanto avvenuto al termine della gara nel rientro nel tragitto di rientro negli spogliatoi, l'indebita presenza di persona riconducibile alla società che si rivolgeva alla terna arbitrale con espressioni ingiuriose e irrispettose, proseguendo in questo atteggiamento anche a rientro avvenuto della terna nel proprio spogliatoio.

Si premette doverosamente che, come disposto dal C.G.S., il referto arbitrale gode della c.d. "fede privilegiata" e ogni altra ricostruzione dei fatti o degli avvenimenti deve avere un valido supporto probatorio; nei tempestivi motivi di reclamo la società Ligorna lamenta in primis la non riconducibilità della persona alla società ospitante, ma l'affermazione appare apodittica e priva di base concreta.

La normativa fa carico alla società che ospita di garantire l'incolumità degli ufficiali di gara e anche di prevenire episodi di contestazione, come quello di cui trattasi, di cui sono stati fatto oggetto gli ufficiali di gara.

Il ricorso relativo all'increscioso avvenimento può però, nella commisurazione sanzionatoria, essere in parte accolto, riducendo l'ammontare dell'ammenda in misura graduata a € 500,00, in quanto l'episodio si è limitato nel tempo e non ha portato conseguenze ulteriori.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.C.D. Ligorna 1922 di Genova ridetermina la sanzione dell'ammenda in € 500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Paolo Del Vecchio, Avv. Daniela Morgante - Componenti;
Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

4. RICORSO DELLA FORTITUDO FUTSAL POMEZIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MENTASTI GIUSEPPE SEGUITO GARA FORTITUDO ACTIVE NETWORK FUTSAL/FUTSAL POMEZIA DEL 3.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 244 del 6.11.2018)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti infliggeva al calciatore Mentasti Giuseppe la sanzione della squalifica per 5 gare, quale seguito gara ASD Active Network Futsal c/ ASD Fortitudo Futsal Pomezia del 03.11.2018 (Com. Uff. n. 244 del 06.11.2018).

Avverso la decisione del Giudice Sportivo preannunciava reclamo la società Fortitudo Futsal Pomezia con nota dell'8.11.2018, alla quale seguiva trasmissione della documentazione da parte della Segreteria con nota prot. 8989/AM/bdm del 09.11.2018, cui peraltro non faceva seguito la proposizione da parte della ricorrente di alcun motivo di reclamo nel termine perentorio previsto dall'art. 36-bis comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, con conseguente inammissibilità del reclamo.

Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società Fortitudo Futsal Pomezia di Pomezia (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL TARANTO F.C. 1927 AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. DETTOLI LUCA;**

- **AMMENDA DI € 600,00 ALLA SOCIETÀ,**

INFLITTE SEGUITO GARA CASTROVILLARI/TARANTO DEL 10.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Juniores Under 19 – Com. Uff. n. 25 del 14.11.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Juniores Under 19 infliggeva al calciatore Dettoli Luca la sanzione della squalifica per 3 gare effettive, quale seguito gara Castrovillari/Taranto del 10.11.2018 (Com. Uff. n. 25 del 14.11.2018 Campionato Nazionale Juniores) "per avere al termine della

gara partecipato a una rissa tra calciatori di entrambe le società consistite in calci, pugni, spintoni”, oltre alla sanzione pecuniaria di euro 500, comminata alla società Taranto 1927.

Avverso la decisione del Giudice sportivo sporgeva reclamo la società Taranto 1927 lamentando, in sintesi, la erroneità, e in subordine la eccessività della sanzione nei riguardi del calciatore nonché di quella nei riguardi della società in quanto il calciatore Dettoli Luca (che non ha mai subito sanzioni disciplinari se non un cartellino giallo nella corrente Stagione Sportiva 2018/2019), come da immagini televisive per quanto inammissibili come fonti di prova, sarebbe stato all'ingresso dello spogliatoio e non all'interno del capo di gioco dove ha avuto luogo la rissa; inoltre, la sanzione pecuniaria sarebbe iniqua in quanto uguale a quella comminata all'altra società nonostante che la stessa abbia avuto tre giocatori squalificati contro i due del Taranto, che ha quindi chiesto l'annullamento, e in subordine la riduzione, delle sanzioni comminate.

Il ricorso è infondato, a fronte del rapporto arbitrale che, con efficacia di piena prova, evidenzia che anche il calciatore Dettoli Luca ha partecipato alla rissa con calci, pugni, spintoni, nonché a fronte del fatto che la responsabilità della società Taranto, sfociata nella sanzione pecuniaria, non viene meno né scema per il fatto che alla rissa abbiano partecipato due anziché tre calciatori, il che evidenzia la congruità delle sanzioni comminate alla gravità dei fatti cui esse si riferiscono.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Taranto F.C. 1927 di Taranto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELLA S.S.D. ALBALONGA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. PALUMBO LUIGI SEGUITO GARA TRASTEVERE/ALBALONGA DEL 14.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 15.11.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale decideva di sanzionare con la squalifica per tre giornate effettive di gara il Sig. Palumbo Luigi, calciatore della SSD Albalonga a seguito della condotta tenuta nella partita del Campionato Nazionale di Serie D - 2018/2019 - Girone G, Trastevere Calcio/Albalonga disputata in data 14.11.2018, e segnatamente per avere, a gioco fermo, colpito con un pugno all'addome un calciatore avversario (Com. Uff. n. 49 del 15.11.2018).

Infatti, come risulta dal rapporto di gara, al 49° minuto del 2° tempo, il Sig. Luigi Palumbo veniva espulso con rosso diretto per condotta violenta, perché, a gioco fermo, colpiva l'avversario con un pugno all'addome.

Avverso tale decisione, proponeva tempestivo ricorso la prefata Società SSD Albalonga, rilevando: in fatto, un diverso svolgimento degli eventi; in diritto, l'eccessiva gravosità e severità della punizione comminata dal giudice di prime cure; la non qualificabilità della condotta del calciatore come violenta, quanto, piuttosto, come scorretta ed antisportiva; la non qualificabilità della condotta del calciatore come intenzionale ed autonoma, quanto, piuttosto, da "reazione istintiva"; la sussistenza di una circostanza attenuante, quale il momento di particolare concitazione della gara; chiedeva, in conclusione, la parziale revisione del provvedimento sanzionatorio, con un ridimensionamento della pena.

Il reclamo proposto dalla Società SSD Albalonga è fondato e, pertanto, va accolto per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

Nel caso di specie, la Corte valuta la condotta tenuta dal Sig. Palumbo come non eccessivamente grave e, pertanto, riconosce l'eccessiva severità della sanzione inflitta al Sig. Palumbo, ritenendo che dalla dinamica dell'episodio e dall'analisi dell'effettivo succedersi degli eventi sia possibile desumere come il Sig. Palumbo, pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo, non meriti un trattamento punitivo tanto afflittivo.

Inoltre, occorre anche considerare la sussistenza di una significativa diminuzione, quale lo stato di concitazione della gara. Dunque, pur dovendo il comportamento del calciatore in questione essere stigmatizzato con fermezza ed essendo meritevole di censura e sanzione, quanto alla determinazione ed alla concreta graduazione della misura sanzionatoria occorre tenere presente anche il contesto di sostanziale unicità di tempo e di luogo della condotta del medesimo, nonché il momento di concitazione agonistica in cui il calciatore ha posto in essere la condotta oggetto di censura.

Come da consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte Sportiva di Appello Nazionale (cfr. Com. Uff. n. 75/CSA, Sez. III, del 18.1.2018; Com. Uff. n. 39/CSA, Sez. II, del 31.10.2017),

appare appropriato riquantificare la sanzione inflitta nella diversa misura di 2 giornate effettive di gara, maggiormente proporzionata anche alla peculiare situazione di contesto nella quale la condotta contestata, come sopra indicata, è stata tenuta.

Pertanto, il Collegio ritiene possibile un contenimento della sanzione e, per l'effetto, ridurla, come appare equo, da tre a due giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Albalonga di Albano Laziale (Roma) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 16 aprile 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina